

4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1980

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari »  
(262)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 197, 198, 200  
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la  
difesa . . . . . 197, 198, 194 e *passim*  
CORALLO (PCI) . . . . . 199, 200  
FALLUCCHI (DC) . . . . . 197, 198  
PASTI (Sin. Ind.) . . . . . 198, 199

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa »  
(311)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . 196, 197  
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la  
difesa . . . . . 196  
MARGOTTO (PCI) . . . . . 197

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 200, 201, 202 e *passim*  
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la  
difesa . . . . . 201  
CORALLO (PCI) . . . . . 202  
FALLUCCHI (DC) . . . . . 202, 203  
FINESTRA (MSI-DN) . . . . . 203

« Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (623), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 203, 204, 205 e *passim*  
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la  
difesa . . . . . 204, 205, 207 e *passim*  
CORALLO (PCI) . . . . . 204, 210, 211  
FALLUCCHI (DC) . . . . . 204, 207, 210 e *passim*  
GIUSTI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 203  
204, 209 e *passim*  
MARGOTTO (PCI) . . . . . 207, 211, 212 e *passim*  
ORIANA (DC) . . . . . 206, 207  
PASTI (Sin. Ind.) . . . . . 205, 211, 212 e *passim*  
SIGNORI (PSI) . . . . . 205

*I lavori hanno inizio alle ore 10,40.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

##### « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere sugli emendamenti presentati dal Governo:

« La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo e trasmessi dalla Commissione difesa in sostituzione degli emendamenti presentati in precedenza dal senatore Margotto, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

A tal riguardo si fa in via preliminare osservare che lo stesso rappresentante del Ministero del tesoro ha espresso avviso contrario agli emendamenti sia sotto il profilo di copertura, sia relativamente ad alcune questioni di merito collegate alla copertura.

Sotto il profilo del merito il rappresentante del Tesoro si è dichiarato contrario alla nuova composizione organica del collegio medico-legale, proponendo, in particolare, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, inteso ad aumentare di 19 unità l'organico del personale civile, in quanto le attuali consistenze organiche sarebbero già adeguate e quindi tali da consentire l'assegnazione di unità aggiuntive per il funzionamento dell'anzidetto collegio medico-legale. Si è dichiarato altresì contrario al proposto articolo 4-bis.

Ove tali modifiche fossero accolte, sempre a giudizio del rappresentante del Tesoro, tenuto conto che sul fondo speciale di parte corrente (cap. 6856) dell'anno finanziario 1980 non figura alcuno specifico accantonamento destinato a tale finalità, i maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, così emendato, dovrebbero comunque essere

reperiti nell'ambito delle disponibilità già iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

La Commissione bilancio e programmazione, a prescindere dai rilievi espressi dal rappresentante del Tesoro relativi ad alcuni profili di merito, non può peraltro non condividere la valutazione di inadeguatezza della copertura proposta con l'articolo 5 in quanto effettivamente sul fondo speciale di parte corrente non figura alcuno specifico accantonamento all'uopo finalizzato; d'altra parte l'emendamento non si dà carico di individuare eventuali accantonamenti da utilizzare per le finalità in esame, in difformità, totale o parziale, da quelle indicate nell'elenco allegato al citato fondo speciale di parte corrente.

Pertanto, sulla base dell'attuale formulazione degli emendamenti trasmessi, la Commissione non può che esprimere un parere contrario ».

**C I C C A R D I N I ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi sembra strano il rilievo sulla copertura, perchè dagli appunti che io ho — anche se concordati col mio predecessore — risulta che il fabbisogno finanziario derivante dal disegno di legge per l'anno 1980 si riduce a lire 108 milioni e mezzo per nuovi emendamenti da far gravare sul capitolo 6856 del Ministero del tesoro sugli accantonamenti residui previsti per il provvedimento relativo all'avanzamento dei marescialli capi, eccetera, già concretatosi in legge, e a lire 72 milioni rappresentati dall'onere originario di cui al capitolo 3003. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una posta già esistente e inutilizzata, che viene stornata per questo provvedimento, e alla copertura originaria. Evidentemente c'è un equivoco nella trasmissione dei dati.

**P R E S I D E N T E .** È un argomento talmente importante che non possiamo arrenderci facilmente. Pertanto propongo che il relatore prenda contatti con la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio perchè ritorni sull'argomento, invitando alla seduta sia il rappresentante del Tesoro che quello della Difesa.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

**MARGOTTO**. Alcune brevi considerazioni. Su questo disegno di legge abbiamo avuto modo di riflettere abbondantemente e ci siamo anche impegnati per dare una risposta organica. Sembrava, sino all'ultima riunione, che ci fosse la possibilità di uno sbocco positivo con gli emendamenti presentati dal Governo, che accolgono in larghissima parte le proposte fatte dal nostro Gruppo; noi eravamo disposti a fare alcuni ritocchi proprio per venire incontro alle esigenze manifestate dal Tesoro (mi riferisco all'articolo 4-bis).

Per quanto riguarda, poi, il punto dei 19 impiegati come organico, noi avevamo proposto una formulazione più precisa di quella del Governo, proprio in base alle audizioni che avevamo avuto in questa Commissione.

Voglio però far rilevare lo scollamento di fronte al quale ci troviamo: un rappresentante del Ministero del tesoro va ad esprimere un giudizio in una Commissione senza tener conto degli emendamenti presentati da un altro rappresentante del Governo, in questo caso il Sottosegretario per la difesa. Vorrei fare un'affermazione cattiva: forse per la prima volta siamo chiamati a fare delle proposte organiche, ma il Governo o una parte dei suoi rappresentanti non sono abituati a legiferare organicamente.

**PRESIDENTE**. Tenuto conto delle sue affermazioni, senatore Margotto, la invito a partecipare anche lei alla riunione che il relatore dovrà avere con la Sottocommissione bilancio.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)**

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso. Ricordo che sono già stati approvati i primi due articoli del disegno di legge e che il senatore Falucchi ha presentato due emendamenti, il primo tendente ad aggiungere il seguente articolo 2-bis: « La durata della posizione di fuori organico di cui al precedente articolo 1 è limitata a 12 mesi dalla data della nomina »; il secondo tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente: « Gli allievi ufficiali di complemento della Marina militare idonei al termine del previsto corso, sono nominati guardiamarina con decorrenza dalla data del termine del suddetto corso. I non idonei sono trasferiti nel Corpo equipaggi militare e marittimo con il grado di sergente, con l'obbligo di ultimare il relativo periodo di ferma di leva ».

Su questi emendamenti il Governo si era riservato di esprimersi.

**CICCARDINI**, sottosegretario di Stato per la difesa. Da parte dell'Amministrazione si nutrono perplessità nei confronti dei due emendamenti. Infatti, mentre saremmo favorevoli, in linea generale, ad accogliere l'orientamento della Commissione, le disposizioni che verrebbero applicate con questi emendamenti dovrebbero essere coordinate — con il necessario approfondimento — con il provvedimento che è in corso di elaborazione in sede ministeriale per una revisione organica del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali.

Per questo motivo sarei del parere di chiedere un rinvio.

Aggiungo, tuttavia, che non si tratta di una richiesta pressante, qualora il proponente degli emendamenti potesse trovare una formulazione che non escludesse questo raccordo; qualora, cioè, il contenuto degli emendamenti non pregiudicasse il provvedimento organico in predisposizione da parte del Governo sul reclutamento degli ufficiali.

Lascio in definitiva al proponente di trovare la soluzione.

**FALLUCCHI**. Il problema non si pone in questi termini perchè, per quanto riguarda gli aspiranti ufficiali, con l'appro-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

vazione degli articoli 1 e 2 viene recepito il grado di aspirante. L'articolo 2-bis da me proposto serve soltanto a non computare negli organici questi signori per dodici mesi. Il problema, evidentemente, è a monte della decisione presa di abolire questo grado, se visto nel quadro della nuova legge di avanzamento.

Il Governo, perciò, o si oppone totalmente, oppure non può opporsi ai due emendamenti, perchè l'articolo 2-bis, in fondo, è agevolante.

**PRESIDENTE.** Dal momento che il Governo gradirebbe un rinvio e siccome abbiamo fissato una riunione per mercoledì prossimo, potremmo rinviare a quella seduta, con la prospettiva di analizzare un po' meglio la questione...

**FALLUCCHI.** Chi deve analizzare? Tra l'altro, non siamo di fronte ad un provvedimento urgente, diverrà operante alla fine dell'anno. I termini della questione, inoltre, sono chiari: l'articolo 2-bis non incide sulla nuova legge d'avanzamento perchè non computa queste persone negli organici. Perchè, una volta nominati guardiamarina (alla fine del terzo anno), automaticamente fanno parte dell'organico dei subalterni.

**CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Nella nuova legge per il reclutamento e l'avanzamento si vorrebbero stabilire regole valide per tutti i settori. Ciò comporta, quindi, un discorso che va in qualche modo coordinato. Conseguentemente, non c'è da parte del Governo un orientamento contrario alle indicazioni della Commissione, però esiste una esigenza di coordinamento che è giusto salvaguardare.

**FALLUCCHI.** L'articolo 3, che riguarda il personale di complemento, non ha nulla a che vedere con la legge d'avanzamento.

**CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Ma anche la legge d'avanzamento prevede modalità sul come accedere al complemento, modalità che con que-

sto articolo vengono già preordinate e, in certo qual senso, compromesse.

**FALLUCCHI.** Probabilmente l'articolo è formulato male, ma vuol significare che anche queste persone vengono nominate immediatamente sottotenenti o guardiamarina per seguire un criterio unico.

**CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa.** L'obiettivo della nuova legge organica, ripeto, è di dare una regola uguale per tutti.

**PRESIDENTE.** A questo punto, volendo riassumere la situazione, si può dire che in sostanza abbiamo di fronte tre diverse formulazioni dell'articolo 3 che esprimono concetti differenti. Che cosa pensa il rappresentante del Governo a questo riguardo?

Sono dell'avviso che, tenuto conto della diversa gamma delle formulazioni avanzate, forse un breve rinvio sarebbe opportuno.

**FALLUCCHI.** Signor Presidente, vorrei porre in evidenza che l'articolo 3 proposto dal Governo non può essere più accolto avendo la Commissione approvato gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Per quel che concerne la seconda formulazione c'è da dire che, in effetti, è stata già abbandonata nel corso della precedente discussione: rimane pertanto da esaminare soltanto l'ultimo testo nel quale si prevede che gli allievi ufficiali sono nominati guardiamarina dopo tre-quattro mesi di corso. Con tale disposizione mi pare che tutto venga sistemato.

Comunque, mi dichiaro favorevole ad un rinvio in quanto il problema non riveste una particolare urgenza. Aggiungo, in relazione a quanto detto dal sottosegretario Ciccardini sulla nuova legge di avanzamento, di non essere d'accordo con la sua tesi perchè, francamente, non so quando questo provvedimento potrà essere approvato.

**PASTI.** Vorrei tranquillizzare il rappresentante del Governo dicendo che la modifica all'articolo 2 si è resa necessaria pro-

prio per unificare le procedure tra l'Esercito e la Marina; a sua volta, si rende necessario modificare l'articolo 3 in quanto esso non è più compatibile con il disposto degli articoli 1 e 2 già approvati. Con la nuova formulazione dell'articolo 3 si tende ad abolire il grado di aspirante ed a chiarire il significato di tale termine che era diventato ambiguo.

Ciò premesso, poichè l'approvazione del disegno di legge, come detto giustamente dal senatore Fallucchi, non è urgente, non ho nessuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio per meglio approfondirne la portata.

**C O R A L L O .** Sono favorevole ad un rinvio della discussione per chiarire quello che a me, per la verità, sembra tutto un equivoco; non comprendo infatti come si possa eccepire qualcosa sugli emendamenti proposti dal senatore Fallucchi dopo l'avvenuta approvazione degli articoli 1 e 2.

Se le osservazioni oggi avanzate fossero state fatte tempestivamente, con tutta probabilità avrebbero trovato altro accoglimento, ma oggi, ripeto, dopo l'approvazione dei primi due articoli del provvedimento esse sono del tutto fuori luogo in quanto abbiamo già eliminato la qualifica di aspirante stabilendo che gli allievi ufficiali vengano nominati direttamente sottotenenti e guardiamarina, cioè ufficiali.

Poichè nel grado iniziale abbiamo determinati organici si poteva creare in tal modo una situazione di soprannumero non tollerabile; per ovviare a tale inconveniente abbiamo previsto, all'articolo 1, che costoro sono ufficiali ma non sono immessi negli organici.

Ora, il primo emendamento oggi in discussione stabilisce un termine per tale permanenza al di fuori dell'organico e 12 mesi sembrano un periodo congruo per evitare un sovrappollamento nell'organico stesso.

Il secondo emendamento proposto direi che è addirittura indispensabile in quanto l'articolo 3, nel suo testo originario, non teneva ovviamente conto delle modifiche successivamente apportate all'articolo 1 eli-

minando la qualifica di aspirante. Poichè non possiamo volere che tale qualifica sopravviva per il complemento e non esista più per il servizio permanente, il senatore Fallucchi ha proposto di sostituire l'articolo 3 con un nuovo testo, proprio per eliminare un'incongruenza che si verrebbe fatalmente a determinare.

Evidentemente, signor Presidente, o queste osservazioni non sono state fino a questo momento ben comprese oppure si sta manifestando — tardivamente — un'avversione nei confronti dell'innovazione da noi già approvata.

In quest'ultimo caso, però, pregherei l'onorevole Sottosegretario di dirlo chiaramente, dopo di che cercheremo di discuterne.

**C I C C A R D I N I ,** sottosegretario di Stato per la difesa. Approfitto dell'occasione per dire che sarò sempre molto schietto e leale con le Commissioni parlamentari.

Le notizie che ho sono queste: c'è un lavoro in corso per una legge di avanzamento organico che non vorrebbe essere compromessa e che non riguarda solo questo problema, anche se lo comprende. Pertanto, pur non essendovi alcuna pregiudiziale nei riguardi della normativa in esame, si riterrebbe opportuno rivederla alla luce dei criteri nuovi e generali in fase di predisposizione ed elaborazione. A questo punto posso solo garantire che il rinvio richiesto non è strumentale e che, in ogni caso, mi impegno a venire la prossima volta in Commissione con una opinione definitiva dopo aver cercato, io per primo, di comprendere quali difficoltà potrebbero sussistere e come sia possibile superarle.

**C O R A L L O .** Onorevole Sottosegretario, non era mia intenzione chiederle un pronunciamento immediato. Facevo solo presente che ci troviamo in una situazione alquanto imbarazzante in quanto la Commissione ha già approvato due articoli del disegno di legge e non può tornare indietro su questo punto.

Se, tuttavia, sono intervenuti ripensamenti o ci sono preoccupazioni che a noi, evi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

dentemente, sfuggono, proprio facendo appello alla franchezza ora richiamata dal sottosegretario Ciccardini ci dichiariamo disposti a riparlare della questione.

Mi permetto ancora di segnalare, in vista di un eventuale futuro coordinamento, che bisognerebbe eliminare un'imperfezione dal testo dell'articolo 1 laddove sono elencate, nell'ordine, l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Accademia di sanità militare e poi si precisa che gli allievi ufficiali sono nominati sottotenenti o guardiamarina. Poichè la prima nominata è l'Accademia navale, sarebbe forse preferibile dire che sono nominati rispettivamente « guardiamarina o sottotenenti ».

**P R E S I D E N T E .** In risposta alle franche parole dell'onorevole Ciccardini vorrei a mia volta ricordare che la Commissione è sempre rivolta, nei propri lavori, alla ricerca del meglio al punto che, sovente, si annullano in tale ricerca quelle divisioni che, di solito, esistono all'interno di un organismo politico.

Tanto la maggioranza che la minoranza politiche qui rappresentate sono tese, ripeto, alla ricerca delle soluzioni migliori sempre d'intesa con il Governo.

In tal modo, ogni qual volta si vota un provvedimento di legge siamo tutti convinti che meglio di quanto è stato fatto non era possibile fare.

**C I C C A R D I N I ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero informare la Commissione che — finchè avrò questo incarico — se sarò convinto della bontà di una soluzione agirò sempre di conseguenza, decidendo per il meglio insieme alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il sottosegretario Ciccardini per queste sue parole e, poichè non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta onde consentire al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione le precisazioni richieste.

**« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Comunico che la Commissione bilancio, richiesta del necessario parere, si è espressa in senso favorevole agli emendamenti presentati al testo in esame dal relatore, senatore De Zan, e dal Governo.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

**E approvato.**

**Art. 2.**

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti al-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono pensionabili.

È stato presentato dal relatore, senatore De Zan, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la cifra: « 1.300 » con l'altra: « 2.600 ». Identico emendamento è stato presentato dal rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la sostituzione anzidetta, proposta con i due identici emendamenti.

**È approvata.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

— Sempre dal relatore e dal rappresentante del Governo sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sostituire, al secondo comma, la cifra: « 1.800 » con l'altra: « 3.600 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la sostituzione anzidetta.

**È approvata.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Ai fini di una più puntuale formulazione del testo, propongo un emendamento di carattere formale al terzo comma, tendente a sostituire le parole: « di cui agli articoli 1 e 2 » con le altre: « di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non si oppone a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

**È approvato.**

Art. 3.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

**È approvato.**

## Art. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

**E approvato.**

## Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 497 milioni, negli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 497 milioni l'apposito accantonamento e per lire 167 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e capi di 2<sup>a</sup> classe della Marina" ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

**CORALLO.** Signor Presidente, prendo spunto dalla dichiarazione di voto per dire che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Vorrei solo suggerire per il futuro, in queste occasioni in cui stabiliamo delle indennità, l'approvazione di un meccanismo di indicizzazione delle stesse perchè, quando si legifera, dobbiamo ormai dare per scontata l'esistenza di un fenomeno permanente che si chiama inflazione. Queste indennità, nel giro di pochi anni, vengono drasticamente ridotte, per cui o vediamo vanificato il nostro sforzo legislativo o siamo periodicamente costretti a tornarci sopra perdendo inutilmente molto tempo; tenendo poi conto anche del fatto che si legifera sempre in ritardo, da una parte diamo e dall'altra togliamo. Se entrassimo in questo ordine di idee (non abbiamo sollevato tale problema in questa occasione perchè significava ritardare ulteriormente la votazione di un disegno di legge così urgente), se il Governo in avvenire, ogni qualvolta deve proporre indennità di qualunque tipo, tenesse conto una volta per tutte della necessità di indicizzarle credo che faremmo cosa estremamente saggia, utile e che, fra l'altro, ci alleggerirebbe di molto lavoro inutile.

**FALLUCHI.** A nome del Gruppo democratico cristiano dichiaro che siamo favorevoli al riordinamento di queste indennità, che, tra l'altro, hanno una loro motivazione nella vita che i militari addetti agli stabilimenti di pena conducono, e ne è testimonianza la recente visita che la nostra Commissione ha effettuato a Gaeta. Pertanto, è un provvedimento che si pone non solo sul piano equitativo ma anche di incentivazione, per mandare il personale migliore in questi istituti, dove noi abbiamo introdotto sotto questo aspetto una regola ben precisa pro-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

prio per selezionare degli uomini idonei a stare a contatto con coloro che sono stati puniti.

**F I N E S T R A** . Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione del provvedimento e sono anche d'accordo sulla proposta fatta dal senatore Corallo.

Prendo atto della disponibilità dimostrata dal Governo con molto piacere, però non dobbiamo dimenticare che la somma di lire 2.600 giornaliere rappresenta un aumento mensile di lire 78.000. Ora, con l'inflazione costante che è in atto, la metà di questo aumento è praticamente vanificata.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

**È approvato.**

**« Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (623), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 19 marzo.

**G I U S T** , *relatore alla Commissione*. Una precisazione: nel corso della mia relazione avevo detto che, per quanto concerne la costituzione delle dodici direzioni di amministrazione, tale concetto valeva nella misura in cui fosse possibile ipotizzare situazioni immutabili; senonchè è stato fatto presente — e io l'ho rilevato — che, specie per quanto riguarda l'Esercito, le direzioni di amministrazione possono essere soggette a modifiche abbastanza rapide nel tempo e il ricorso a un provvedimento di legge ogni volta appesantirebbe la possibilità di modificare le direzioni stesse. Per

questi motivi avevo intenzione di presentare un articolo aggiuntivo 3-*bis* col quale si intendeva affidare al decreto del Presidente della Repubblica la possibilità di modificare di volta in volta il numero delle direzioni.

**P R E S I D E N T E** . Però nella precedente seduta avevo fatto notare come l'articolo 97 della Costituzione dica chiaramente che: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione » Pertanto non sarebbe possibile lasciare all'Esecutivo la possibilità di variare la struttura amministrativa contemplata nel disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

*(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito)*

Alle dipendenze di ciascuno dei sottostanti comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando ».

**C I C C A R D I N I**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Data la complessità delle installazioni e dei servizi che hanno una loro incidenza territoriale, è necessario stabilire questo criterio organizzativo che, peraltro, era già nelle aspettative. Quindi si chiede, per meglio coordinare queste attività, di istituire la direzione amministrativa.

**G I U S T**, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole; d'altronde lo avevo sostenuto anche nel corso della relazione.

**F A L L U C C H I**. Invece di fare un comma specifico per la Sardegna si potrebbe aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « con sede a Palermo », le altre: « comando della Sardegna con sede a Cagliari ». Naturalmente sono d'accordo con l'istituzione della direzione in Sardegna.

**P R E S I D E N T E**. Il punto 2), nel quale andrebbe inserita la proposta del senatore Fallucchi, in realtà rappresenta la regola, mentre la Sardegna, di cui all'ultimo comma, rappresenta l'eccezione: la Sardegna non è un comando militare regionale, ma di zona. Sarei del parere di accogliere la proposta del Governo.

**C O R A L L O**. Queste direzioni vengono istituite in corrispondenza di ogni comando regionale; la Sardegna fa parte del comando regionale di Roma.

**C I C C A R D I N I**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Invece in Sardegna c'è una concentrazione di servizi per i motivi ben noti.

**C O R A L L O**. Vorrei capire perchè nell'articolo 1 si è sentito il bisogno, alla Camera, di inserire l'ultimo comma, cioè: « La direzione di amministrazione istituita presso il comando regionale militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna ».

**P R E S I D E N T E**. Era pleonastico, perchè era ovvio. C'è però da fare una considerazione. Siccome il comandante militare della Sardegna, pur essendo subordinato al comandante territoriale di Roma, ha dei poteri speciali sotto il profilo militare, fu ritenuto giusto dire che ha tutti i poteri militari esclusi quelli amministrativi. Adesso, invece, si è di avviso diverso, con le motivazioni addotte dal Governo.

Quindi, sotto il profilo della osservazione fatta dal senatore Corallo quel comma era pleonastico. Oggi, però, a mio avviso è opportuno specificare che viene istituita, come eccezione, una direzione proprio in omaggio all'articolo 97 della Costituzione.

**C O R A L L O**. Il mio Gruppo non voterà a favore dell'emendamento del Governo perchè riteniamo che la regola debba valere per tutti. Questa eccezione non ci convince. La Commissione difesa della Camera, al termine di una lunga discussione, respinse la proposta. Non vediamo perchè si debba insistere nel riproporre una questione, assolutamente secondaria, tra l'altro, rischiando così di creare attorno ad essa anche un tira e molla pericoloso e che può condurre solo ad una grossa perdita di tempo.

**C I C C A R D I N I**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Una questione, però, a cui diamo importanza, perchè la concentrazione degli enti in Sardegna è talmente forte da rendere la Sardegna la parte principale della regione militare rispetto al centro, con tutte le difficoltà di carattere organizzativo ed amministrativo che ne derivano.

Mi permetto, perciò, di insistere, anche se sono sicuro di non convincere il senatore Corallo, su un problema che riteniamo di grande importanza organizzativa.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

**PRESIDENTE.** So che le Forze armate tengono molto a questo emendamento per motivi che sono anche plausibili.

**PASTI.** Mi trovo in difficoltà a esprimere un giudizio, perchè si tratta di questione squisitamente tecnica: bisogna vedere, infatti, se la mole del lavoro riservato alla Sardegna giustifica o meno una tale linea.

**CICCARDINI**, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi dicono che, per esempio, tutta la parte addestrativa si stia sempre più spostando verso la Sardegna; e siccome tutto questo comporta una serie di fatti amministrativi, come lei sa meglio di me...

**PASTI.** Perchè la Camera, dopo una lunga discussione, ha emanato un parere contrario? Ecco la mia perplessità; non credo che l'altro ramo del Parlamento abbia deciso improvvisamente. Tuttavia, ripeto, è difficile dare un giudizio.

**PRESIDENTE.** Il problema è che la Sardegna non è perfettamente integrata nella regione militare nel senso che, nonostante tutta una organizzazione militare diversa da quella che dovrebbe avere, non è considerata un'altra regione. Il bicameralismo esiste per questo...

**SIGNORI.** È evidente la natura tecnica dell'emendamento e a me pare che le ragioni addotte dal Sottosegretario e quanto aggiunto dal Presidente della Commissione giustificano un voto favorevole. Perciò dichiaro che voto a favore dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

**Art. 2.**

*(Istituzione di direzioni di amministrazione della marina militare)*

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

**È approvato.**

**Art. 3.**

*(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'aeronautica militare)*

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) Comando della I regione aerea, con sede a Milano;

2) Comando della II regione aerea, con sede a Roma;

3) Comando della III regione aerea, con sede a Bari.

**È approvato.**

**Art. 4.****(Compiti  
delle direzioni di amministrazione)**

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dalla Amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

**E approvato.**

Il senatore Oriana ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

**Art. 4-bis.**

La carica di direttore della direzione di amministrazione è affidata a personale militare così come indicato nell'articolo 399 del regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Nelle sole direzioni di amministrazione della marina la carica di vice direttore è affidata a personale civile della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria.

**O R I A N A .** Il disegno di legge in oggetto, nell'istituire le direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (artt. 1, 2, 3) non stabilisce in modo esplicito a chi debbano essere affidati gli incarichi di dirigenza di tali direzioni.

Più in particolare non precisa se esse debbano essere rette da personale militare o da dirigenti civili. Sembra quindi che, per risolvere la suddetta indeterminazione, ci si debba affidare al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, configurando in tal modo tra i suddetti organismi anche le istituende direzioni di amministrazione. In tale regolamento, l'articolo 399 recita nel seguente modo: « Le direzioni di amministrazione sono rette per l'Esercito da ufficiali del Servizio di Amministrazione, per la Marina e per l'Aeronautica da ufficiali dei rispettivi Corpi di Commissariato ».

Si osserva che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1076, per quanto riguarda le direzioni in esame, regola questi organismi precedendo la legge istitutiva di essi.

Sembra quindi che non possa essere considerato improponibile un emendamento al disegno di legge in esame che comporti una modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1076.

Premesso quanto sopra, è da osservare che presso l'Esercito esistono già le direzioni in oggetto, anche se non hanno una ben definita base giuridica, e sono rette da ufficiali del servizio di amministrazione; presso l'Aeronautica esistono uffici analoghi denominati « Uffici di riscontro », retti dal corpo di commissariato. Ma presso la Marina militare gli uffici con compiti analoghi e che costituiranno gran parte di quelli che saranno affidati alle istituende direzioni, si identificano con gli uffici di ragioneria dipartimentale retti da personale civile della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria che da più di settanta anni ha fatto fronte alle necessità in modo lodevole.

In definitiva, quindi, con l'approvazione del disegno di legge in esame, secondo il testo presentato, verrebbero lesi diritti acquisiti dal personale civile del ruolo direttivo dei direttori di ragioneria che attualmente reggono gli uffici di ragioneria e per i quali, fra l'altro, è previsto il raggiungimento della qualifica di primo dirigente.

Tenuto conto di ciò, sembra opportuno e possibile stabilire che, per le direzioni di amministrazioni della Marina, almeno la carica di vice direttore possa essere affidata al personale civile.

Con l'emendamento, onorevole Sottosegretario, si tiene presente l'esigenza di unificare sempre di più le varie strutture delle Forze armate. In particolare, devo anche dire che, da parte del personale interessato, vi è molta aspettativa in quanto per molti anni costoro hanno espletato con ottimi risultati i compiti loro affidati.

Comunque, poichè mi rendo conto che la questione da me posta potrebbe dare il via a lunghe discussioni in seno alla Commissione, potrei ritirare l'emendamento per farne oggetto di un apposito ordine del giorno con il quale impegnare il Governo, anche tenendo conto della posizione da esso precedentemente assunta sull'argomento, a risolvere il problema che riguarda non più di 4-5 unità.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che l'emendamento del senatore Oriana sia pleonastico (nel senso che implicitamente il Governo potrebbe provvedere nel senso indicato), se non addirittura contrario ai criteri informatori del disegno di legge in discussione in quanto tenderebbe a creare un'eccezione a favore della Marina.

**F A L L U C C H I .** Come detto ora dal Presidente, la proposta del senatore Oriana sembra anche a me pleonastica; se è vero, infatti, che nell'articolo 399 del decreto del giugno 1976 è detto che la carica di direttore della direzione di amministrazione è affidata a personale militare, mi pare inutile ripeterlo anche nel testo del presente disegno di legge.

Aggiungo che anche il secondo comma dell'articolo 4-bis mi sembra superfluo in quanto, poichè nel decreto-legge del 1976 non si precisa a chi debba andare la carica di vice direttore nella direzione di amministrazione, nulla vieta alla Marina di conferire tale incarico a personale civile, così come del resto ha già fatto per altre direzioni.

Ritengo dunque che l'articolo del senatore Oriana non sia proponibile; comunque, poichè esiste una problematica relativa a questo personale civile che vuole essere inserito nelle nuove strutture ad un livello compatibile rispetto alla professionalità raggiunta in precedenti incarichi, si potrebbe pensare a redigere un ordine del giorno per invitare, in genere, la Marina a tenere presente la sistemazione negli organici della amministrazione del personale civile delle eliminande Marirag e Mariscontro.

**M A R G O T T O .** In verità, anche io non vedo la ragione di questo emendamento in quanto la legge esistente prevede già la facoltà in esso richiamata.

Dobbiamo comunque stare attenti, onorevoli senatori, a proposte di questo genere tendenti a creare forzature e ad avallare aspirazioni limitate, nel caso presente addirittura a poche unità.

Mi dichiaro dunque, contrario, a nome del mio Gruppo, all'articolo 4-bis proposto dal senatore Oriana che, ripeto, non ha a mio avviso alcuna ragione d'essere.

**P R E S I D E N T E .** Con riferimento al discorso interforze sollevato un po' da tutti, direi di riflettere bene prima di predisporre un ordine del giorno; si tratta, infatti, di valutare problemi connessi all'organizzazione delle Forze armate che, ripeto, si deve sempre più orientare verso il criterio interforze.

Riflettiamo dunque sul problema lasciandolo impregiudicato e raccomandando nel contempo al Governo di esaminare con particolare attenzione la situazione delle 4-5 unità, delle quali giustamente si preoccupa il senatore Oriana, che non vanno mortificate nelle giuste aspettative maturate in anni di servizio.

**C I C C A R D I N I ,** sottosegretario di Stato per la difesa. D'accordo.

**O R I A N A .** Dichiaro, allora, di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi, di cui do lettura:

**Art. 5.**

*(Istituzione di una direzione di amministrazione interforze)*

È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

**È approvato.**

**Art. 6.**

*(Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo)*

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio — eseguita dalla direzione interforze — della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministra-

zione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonchè al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.

Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

**È approvato.**

**Art. 7.**

*(Ispezioni amministrative)*

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'esercito.

**È approvato.**

**Art. 8.**

*(Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo)*

La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## Art. 9.

*(Incompatibilità)*

Le cariche interforze di direttore centrale o direttore generale del Ministero della difesa e di Capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 6 sono incompatibili fra loro e con quella di Capo di un servizio o di un Corpo della Forza armata di provenienza.

Nei casi in cui venga destinato ad una delle suddette cariche interforze un ufficiale generale o ammiraglio che sia l'unico esistente nel grado massimo del ruolo di appartenenza, tale ufficiale viene collocato in soprannumero e assume l'incarico di Capo del servizio o del Corpo di Forza armata l'ufficiale che deve ricoprire la vacanza a norma dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, ai soli effetti giuridici, dal 1° luglio 1979.

Il senatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo, e, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Le cariche di direttore di Commidife, Difesan e Bilandife e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 6 sono incompatibili fra di loro e con quelle di Capo del rispettivo servizio o Corpo della Forza armata di provenienza.

È fatta salva, per la marina e l'aeronautica, la funzione di consulenza nei riguardi dei rispettivi capi di stato maggiore in materia di disciplina e di impiego del personale, che rimane attribuita all'ufficiale ammiraglio o generale, più anziano del relativo Corpo ».

Il senatore Corallo ha proposto un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con il seguente:

« Le cariche di direttore centrale o direttore generale del Ministero della difesa e capo del reparto per il coordinamento am-

ministrativo di cui al precedente articolo 6 non possono essere affidate ai capi di un servizio o di un Corpo delle Forze armate di provenienza e sono incompatibili fra loro ».

Il relatore infine propone un emendamento tendente a sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di Forza armata.

Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla Commissione superiore di avanzamento ».

**G I U S T**, *relatore alla Commissione.*  
Il relatore richiama semplicemente l'attenzione dei colleghi della Commissione sulle quattro questioni che sono connesse all'articolo 9, riguardanti il problema dell'incompatibilità, il problema della retroattività, la questione soprannumeraria e la partecipazione alla Commissione superiore di avanzamento. I quattro emendamenti che sono stati presentati trattano in modo diverso le questioni cui ho fatto cenno.

Il relatore si dichiara disposto a giungere ad una formulazione che tenga conto delle questioni sollevate; peraltro, desidera dichiarare subito la sua contrarietà all'emendamento n. 1 presentato dal collega Fallucchi, tendente a sopprimere l'articolo 9. La contrarietà è determinata dal fatto che, sopprimendo l'articolo 9, non affronteremmo le questioni relative.

Perciò, signor Presidente, da parte del relatore c'è disponibilità ad esaminare i testi che sono stati presentati per gli emendamenti, ma contrarietà all'emendamento del collega Fallucchi tendente a sopprimere l'articolo 9.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

C O R A L L O . Nella discussione questo articolo 9 è stato al centro di tutti gli interventi. Noi abbiamo presentato un emendamento che rispecchia la nostra opinione in materia; laddove il nostro emendamento fosse respinto, noi riteniamo che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati sia migliore, cioè non accettiamo altri emendamenti, quindi non voteremo a favore di altri emendamenti. Rispetto al testo della Camera dei deputati noi ci differenziamo per quanto riguarda la questione della retroattività. Vorrei però pregare il collega Fallucchi di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 9, perchè non siamo dell'opinione che si possa saltare l'argomento in esso trattato. Se c'è una maggioranza diversa, si potrà regolamentare la materia in modo diverso da quello che noi riteniamo giusto; però ci pare eccessivo che si pretenda di saltare l'argomento.

Ove il collega Fallucchi insistesse nella votazione del suo emendamento, noi dovremmo rimarcare in modo piuttosto drastico la nostra opposizione. Quindi, rivolgo al collega Fallucchi la viva preghiera di ritirare questo suo emendamento, che ci ha colti completamente di sorpresa perchè sinceramente non ce lo aspettavamo; e di confrontarci invece sui modi diversi in cui si può regolamentare la materia.

Ripeto, noi abbiamo la nostra opinione: se essa non prevarrà, difenderemo il testo pervenuto dalla Camera dei deputati (salvo la questione della retroattività); ma evidentemente ci arrenderemo di fronte ad una diversa opinione della Commissione. Non altrettanto potremmo fare laddove si pretendesse di farci correre il rischio di cancellare l'argomento dalla legge, perchè allora tutto il nostro giudizio e il nostro atteggiamento sulla legge risulterebbero profondamente modificati.

F A L L U C C H I . Io ben volentieri aderisco alla richiesta sia del relatore che del collega Corallo e sono pronto a ritirare l'emendamento soppressivo. Devo dire con tutta franchezza che questa proposta di soppressione era soltanto provocatoria non tanto in relazione alle posizioni espresse dai va-

ri Gruppi su questo argomento quanto a quello che ha detto il collega Spadaccia, che ha dato la colpa alle forze politiche (quindi a tutte le forze politiche qui riunite in questo momento) e alle autorità militari (quindi agli Stati maggiori delle Forze armate) di non voler procedere con questa legge. Mi rendo conto che per la istituzione delle direzioni di amministrazione (che è questo, poi, il punto centrale della legge) questo è un argomento di fondamentale importanza e non è che lo si possa sopprimere *tout court*; però, se l'articolo 9 fosse soppresso e si approvasse la legge sulla istituzione delle direzioni di amministrazione, si potrebbero togliere quelle remore che sono state poste da tutte le forze politiche ed eliminare l'accusa, più grave, di non mandare avanti questa legge.

Comunque, ben volentieri, ripeto, ritiro l'emendamento soppressivo.

C O R A L L O . Desidero ancora osservare che, poichè il secondo emendamento presentato dal senatore Fallucchi non è sostitutivo dell'intero articolo bensì dei primi due commi, non risolve la questione della retroattività.

P R E S I D E N T E . Mi pare che quella della decorrenza sia una questione a sè (e a questo proposito vi è una proposta specifica del collega Signori).

Possiamo allora, se siamo d'accordo, affrontare il problema relativo ai primi due commi dell'articolo, poi affrontiamo il problema della decorrenza, in merito al quale possiamo lasciare impregiudicato il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati oppure accettare la proposta del collega Signori.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti relativi ai primi due commi dell'articolo, avendo già avuto a questo riguardo il parere del relatore, vorrei conoscere anche quello del rappresentante del Governo.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole a che venga sancita l'incompatibilità delle cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa

con quella di capo reparto per il coordinamento amministrativo e con l'esplicazione delle funzioni di capo di servizio o di corpo di forza armata, come previsto nell'emendamento presentato dal senatore Giust. Il Governo ritiene perciò che vada accolta la formulazione dell'articolo 9 proposta dal senatore Giust.

Il Governo è anche favorevole all'idea di escludere la possibilità di procedere a promozioni eccedentarie.

Sulla decorrenza del provvedimento mi pronuncerò dopo.

**P R E S I D E N T E .** Procediamo allora alla votazione degli emendamenti relativi ai primi due commi dell'articolo iniziando — in base alla norma di cui al punto 2 dell'articolo 102 del nostro Regolamento — da quello che più si allontana dal testo originario.

In tal senso l'emendamento più lontano è quello presentato dal relatore Giust; poi viene quello presentato dal senatore Fallucchi e infine quello proposto dal senatore Corallo, se lo mantiene.

**C O R A L L O .** Signor Presidente, lo mantengo perchè, mentre gli altri emendamenti regolano l'incompatibilità, il mio emendamento tende a stabilire una illegittimità di norma: esso, infatti, stabilisce la inaffidabilità, che è una cosa completamente diversa dalla incompatibilità. Per questo, ritengo che sia più lontano degli altri. Tuttavia, non intendo farne una questione, signor Presidente, anche perchè penserei che l'ordine di votazione non possa avere influenza sul risultato del voto.

**P A S T I .** Vorrei chiedere, signor Presidente, se, qualora venga approvato l'emendamento del relatore, gli altri, relativi ai primi due commi dell'articolo, siano da considerarsi decaduti.

**P R E S I D E N T E .** Sì.

**M A R G O T T O .** Desidero fare alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto devo dire che noi siamo favorevoli all'emendamento del senatore Corallo perchè tende a trovare uno sbocco alle diverse posizioni di modifica dell'articolo 9, salvaguardando però la sostanza dell'incompatibilità.

La differenza che mi pare di cogliere tra l'emendamento del senatore Corallo e l'emendamento del senatore Giust è la seguente: l'emendamento del senatore Giust, al di là del fatto che conferma l'incompatibilità per una certa sfera di attività, conclude dicendo che è fatta salva la partecipazione alla Commissione di avanzamento. Ora questo è un fatto di sostanza; e secondo noi va riaffermata l'incompatibilità, sia pure con la formulazione adottata dall'emendamento del senatore Corallo.

Mi permetto di far rilevare che, oltre al parere di tutte le forze politiche della Camera dei deputati, c'è anche il parere della 1<sup>a</sup> Commissione dell'altro ramo del Parlamento che insiste su questa sfera di incompatibilità (e tale parere l'ha espresso più volte). Affermo questo per convalidare la nostra posizione. Essa potrà anche non trovare consensi in questa Commissione, però trova riferimenti in altre sedi dove è stata fatta una valutazione complessiva del problema.

Se si giungerà a modificare il testo del disegno di legge in base a quanto previsto dall'emendamento del senatore Giust, in sostanza avverrà che la sfera dell'incompatibilità verrà ridotta: essa riguarderà infatti non le cariche ma l'esercizio delle funzioni. In tal modo, però, a mio avviso non rispondiamo alle attese connesse a questo provvedimento, che sono ormai di molti anni. Non mi pare opportuno, quindi, cogliere esigenze e spinte che non sono funzionali con la struttura che si vuole dare a queste cariche, a questa articolazione delle direzioni amministrative, e che non sono nè opportune nè positive agli effetti della normalizzazione di una serie di squilibri esistenti nel modo di gestire questo settore particolarmente delicato della vita amministrativa militare.

Sottolineo poi che l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi ritiene incompatibile

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

tibili una serie di incarichi per quanto concerne l'Esercito, con l'esclusione della Marina e dell'Aeronautica. Non ho tutti gli elementi per esprimere un giudizio completo, ma ritengo di poter affermare che questa discriminazione tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella pratica non sia giustificata.

Per questi motivi insisto perchè sia messo ai voti il nostro emendamento. Accettiamo la regola democratica che la maggioranza decide, ma ciascuno si assume le proprie responsabilità; e ritengo di dover far presente che queste modifiche, che non sono giustificate da una realtà concreta, prospettano un *iter* molto più difficoltoso di questo disegno di legge. Mi posso anche sbagliare — me lo auguro — ma ritengo che questa sia la realtà.

**P R E S I D E N T E .** Devo dire che, *prima facie*, anche a me pareva che l'emendamento del senatore Corallo fosse il più accettabile. Esso suscita in me, però, una preoccupazione. L'emendamento dice che le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 6 non possono essere affidate ai capi di un servizio o di un corpo delle Forze armate di provenienza e sono incompatibili fra loro. Il che significa che il capo servizio, ossia il vertice di un servizio, non può avere l'incarico di direttore.

Viceversa, con l'emendamento del senatore Giust non si fa divieto al Governo di nominare direttore centrale e direttore generale del Ministero della difesa i capi servizio, eccetera, che siano idonei. In altre parole, le volontà dei senatori Corallo e Giust si incontrano nel dichiarare l'incompatibilità sul piano funzionale; l'unica differenza a me pare che sia questa: l'emendamento del senatore Corallo restringe il campo di scelta per cui i capi di un servizio o di un corpo non possono essere direttore centrale o direttore generale.

**P A S T I .** Onorevole Presidente, io sono perfettamente d'accordo con tutto quel-

lo che lei ha detto. E questa è la ragione fondamentale per la quale, pur riconoscendo che l'emendamento del senatore Giust è un lodevole tentativo di proporre una formulazione intermedia nel tentativo di ottenere i massimi consensi della Commissione, devo dire che esso non elimina il punto di fondo. Il capo di corpo nella vita militare è il più anziano ed ha una funzione estremamente importante perchè è il consulente diretto del capo di Stato maggiore. Quindi la persona più qualificata deve coprire quel posto, perchè è quello che incide sull'orientamento del capo di Stato maggiore, il quale si avvale necessariamente, per disposizione di legge, di questo parere.

Quelli di direttore centrale o di direttore generale sono degli incarichi di carattere prevalentemente amministrativo che non richiedono affatto delle persone particolari. Certamente, si tratta di incarichi molto importanti, che esigono una conoscenza approfondita di questioni che sono più tecnico-amministrative di quanto non lo sia, invece, la materia generale che riguarda il corpo, di per sé molto più complessa sotto il profilo organizzativo. Se noi diamo la possibilità di nominare questo ufficiale — che potrebbe, ad un certo momento, non essere gradito al capo di Stato maggiore — questa nomina può avere il sapore di un incarico che viene dato per allontanarlo. Ed anche dare l'incarico di capo di corpo a un ufficiale meno anziano — che in realtà verrà a « rivedere le bucce » del più anziano passato ad altro incarico — non lo trovo militarmente accettabile. Ecco perchè ritengo che l'emendamento Giust non possa essere accolto: pur riconoscendo che rappresenta un passo avanti, non risolve i problemi. Sono quindi contrario.

D'altra parte, non è vero che esistono carenze per le nomine; non è prescritto che il direttore centrale o generale abbia raggiunto il massimo grado; può essere generale di brigata, di divisione o corrispondente. Esiste, cioè, un'ampia scelta.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pasti, praticamente, vuol dire che il capo del servizio è più importante...

P A S T I. La figura del direttore è indiscutibilmente importante; ma è un organo fondamentalmente tecnico-amministrativo che deve controllare, tanto per fare un esempio, che non ci siano tangenti e cose del genere; è un incarico più limitato del capo di corpo. Conseguentemente, è il capo di corpo che deve essere più anziano; probabilmente egli non è neppure il più qualificato dal punto di vista tecnico-amministrativo proprio perchè, avendo incarichi di carattere estremamente più approfondito, non ha forse mai potuto dedicarsi specificatamente alla parte tecnico-amministrativa. Ed è per questo che non è prescritto che i direttori generali siano persone che abbiano raggiunto il massimo della carriera: devono essere elementi del rango di generale o di ammiraglio perchè anche questi incarichi necessitano del grado di un certo livello; ma possono essere generali di brigata o corrispondenti.

C I C C A R D I N I. *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Pasti ha ricordato — e personalmente mi ha insegnato — che esiste una discrezionalità nella scelta del direttore centrale o generale che è politica ed ha una gamma effettivamente ampia proprio per lasciare questa discrezionalità della ricerca delle qualità che sono specifiche, precise, indipendentemente da problemi di grado, di anzianità e di avanzamento.

Ora, se da un lato è vero — come afferma il senatore Pasti — che nella generalità dei casi forse è meglio scegliere, è altrettanto vero che si può verificare il caso in cui proprio la discrezionalità politica deve essere libera per poter scegliere « anche » il più anziano non dico « quale ». E in quel caso deve poter scattare l'incompatibilità (la quale pertanto riguarderà la continuazione delle precedenti funzioni di capo del corpo).

In definitiva, sarei orientato a lasciare all'Esecutivo la discrezionalità politica più ampia, senza eccezioni, anche se so che non deve sempre trattarsi del capo del corpo.

P A S T I. Onorevole Sottosegretario, le confesso che mi riesce difficile concepire la razionalità del suo discorso.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Proprio perchè esiste la discrezionalità politica! Se anche in un solo caso dovessi orientarmi nella nomina del direttore generale o centrale, lascerei la discrezionalità più ampia possibile, facendo scattare poi l'incompatibilità. Ad ogni modo, anche questo è solo un parere.

F A L L U C C H I. Mi pare che il campo vada sgombrato da molti equivoci. In primo luogo, quando si parla di capo di servizio e di capo di corpo, bisogna precisare che capo di servizio è una dizione valida soprattutto e soltanto per l'Esercito, mentre la dizione capo di corpo riguarda l'Aeronautica e la Marina militare: ma non sta ad indicare il capo di un servizio, tant'è vero che non esiste nè un servizio sanitario nè un servizio commissariato, ma un ispettorato sanitario e un ispettorato logistico.

E, quando si parla di corpo — che è una vecchia concezione — si dice « corpo dei commissari », eccetera, ma ci si riferisce alle persone fisiche dei relativi organici. Nell'ispettorato logistico confluiscono anche molte persone che non sono nè medici nè commissari.

L'altro equivoco mi permette di rispondere al senatore Margotto che, parlando del mio emendamento, evidenzia il riferimento soltanto alla Aviazione e alla Marina. Certo! Basta ricordare gli articoli 14, 15 e 16 della legge d'avanzamento che regolano la composizione delle Commissioni superiori di avanzamento. In essi per l'Esercito si parla della partecipazione del capo del servizio, mentre per la Marina e l'Aviazione si parla della partecipazione dell'ufficiale più anziano dei particolari ruoli. Quindi, una precisazione era necessaria. Togliendo questa prerogativa, questa funzione di consulenza al più anziano, non si vede come quest'ultimo possa partecipare alla Commissione superiore d'avanzamento.

4ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

Vorrei infine ricordare al senatore Pasti che non è vero che il capo di un servizio sia più importante. Se si leggono i decreti delegati nn. 1477 e 1478 si vede come l'amministratore, colui che detta norme per spendere soprattutto denaro pubblico, è il direttore, al quale gli Stati maggiori, attraverso i loro consulenti, possono far arrivare le loro richieste...

**P A S T I.** Non « possono », debbono! Le direzioni generali sono alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore...

**F A L L U C C H I.** Le direzioni generali sono alle dipendenze del Ministro; andiamo a leggere i decreti delegati del 1965. Sto citando la legge d'avanzamento che indica una precipua funzione — per quanto attiene alla Marina e all'Aviazione — dell'ufficiale più anziano! E ancora, i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1477 e 1478 del novembre 1965 precisano squisitamente le funzioni delle direzioni generali; mentre dei capi di servizio e di corpo si parla soltanto nell'ultimo comma dell'articolo 21, allorchè si tratta dell'attività logistica delle Forze armate.

Ed allora, se alla direzione generale sono dedicati diversi capitoli e commi, praticamente se ne mette in evidenza la funzione; ed è questa la ragione che ha portato alla ristrutturazione delle varie direzioni delle Forze armate, proprio per dare preferenza a queste e non ai consulenti dei capi di Stato maggiore. Ritengo invece fondata, come consulenza, la funzione che trova il suo sbocco e risultato finale nella Commissione superiore d'avanzamento; perchè, se a questo signore togliamo una qualsiasi consulenza nella disciplina e nell'impiego del personale di un corpo, inteso come ruolo organico, non so cosa possa dire nella Commissione d'avanzamento!

Comunque, siccome il mio emendamento sostitutivo forse è molto dettagliato, mentre quello del collega Giust è completo sia sotto il profilo delle incompatibilità essenzialmente funzionali sia nel salvaguardare la partecipazione alla Commissione superiore di avanzamento, ritiro il mio emen-

damento e voto a favore di quello proposto dal relatore Giust.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore Giust, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo.

**È approvato.**

Dichiaro quindi precluso l'emendamento sostitutivo dei primi due commi presentato dal senatore Corallo.

Rimane aperto, adesso, il problema della decorrenza. In proposito i senatori Signori, Lepre, Jannelli, Barsacchi e Fossa hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

**M A R G O T T O.** Non ho capito il senso di questo emendamento. In rapporto alle considerazioni che abbiamo fatto sull'urgenza di questa legge, abbiamo giustamente ricordato, e concordato, che era sbagliata la retroattività. Non capisco ora perchè non scegliamo la strada più giusta, cioè che la legge decorra dal momento in cui viene approvata; non vedo che significato possa avere posticipare al 1° gennaio 1981 l'entrata in vigore della legge se non quello di facilitare qualcuno, e questo non mi sembra nè corretto nè produttivo.

**P R E S I D E N T E.** Ricordo ai colleghi che nella seduta del 19 marzo la Commissione si era manifestata unanimemente contraria alla disposizione retroattiva contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9. Nel caso di reiezione dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Signori, si intende che è sempre possibile alla Commissione sopprimere semplicemente il comma.

**C I C C A R D I N I**, sottosegretario di Stato per la difesa. Per me l'emendamento

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980)

proposto dal senatore Signori va bene. Sono favorevole ad esso non solo perchè offre, a mio parere, i necessari tempi tecnici all'amministrazione della Difesa per la migliore attuazione del provvedimento ma perchè consente anche la chiusura a fine d'anno di determinate attività o gestioni da parte di ufficiali generali che abbandonino incarichi direttivi a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

**G I U S T**, *relatore alla Commissione.*  
Io mi rimetto alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo presentato dai senatori Signori ed altri.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

*(Incompatibilità)*

Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono

incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata.

Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla Commissione superiore di avanzamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,05.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*